



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 2008

Modifiche al codice di procedura penale in materia di soggetti, atti e indagini preliminari e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di polizia giudiziaria

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge modifica alcune norme del codice di procedura penale che possono costituire il presupposto per una riforma di sistema, per modificare il ruolo del pubblico ministero, il suo rapporto con la polizia giudiziaria, il suo rapporto con il territorio per quanto riguarda la competenza e la durata delle indagini.

Si tratta di modifiche che sono in qualche modo fondamentali, per determinare una diversa modalità dell'azione penale che, pur dovendo restare obbligatoria, per le motivazioni a cui si ispirarono i costituenti, e proprio per rendere ancora attuali quelle motivazioni, deve essere regolata nel suo esercizio.

La finalità della proposta è pur sempre quella di rafforzare la risposta delle istituzioni alle aggressioni della criminalità. Appare urgente da un lato rafforzare la figura del pubblico ministero come *dominus* della ricerca della verità ma al tempo stesso restituire alla polizia giudiziaria una piena autonomia di azione. Per questa ragione occorre liberare il pubblico ministero dalla incombenza della ricerca della *notitia criminis*, che offusca la sua figura di magistrato se si invoca ricorrentemente la cultura della giurisdizione, per restituirlo alla sua naturale funzione di promotore imparziale dell'azione penale. Appare evidente che un pubblico ministero che va alla ricerca di notizie di reato perde quella capacità di valutazione obiettiva delle risultanze delle indagini che garantisce contro eventuali degenerazioni indagatorie.

Al riguardo appare quanto mai opportuno, da una parte, valorizzare la figura del pubblico ministero come *dominus* del momento indagatorio di ricerca della verità nel quadro processuale e penale, di cui egli è «parte»; dall'altra, utilizzare al meglio la potenzialità

investigativa della polizia giudiziaria, restituendo alla stessa una piena autonomia di azione nella fase delle indagini preliminari, funzionali alla prospettazione di una notizia di reato idonea a determinare l'avvio del processo penale.

In sostanza bisogna affrancare il pubblico ministero dalle inutili e gravose incombenze investigative legate alla ricerca della notizia del reato che, oggi, hanno finito per offuscare quella primaria funzione di promotore imparziale dell'applicazione della legge che prende avvio soltanto quando esiste una notizia di reato, sufficientemente chiara e definita.

Al fine quindi di evitare il collasso del rito accusatorio e con esso dell'intero sistema della giustizia penale, da una parte, e di conferire nuovo vigore e unitarietà di indirizzo alle strategie anticrimine, dall'altra, occorre restituire alla polizia giudiziaria un ruolo di preminenza nelle fasi delle indagini preliminari preprocessuali; un'esclusività di competenza nello svolgimento delle attività di investigazione «pura», necessaria alla possibile confezione e presentazione al pubblico ministero di una notizia che presenti un nocciolo di concretezza e specificità.

In effetti l'efficacia dell'azione investigativa preprocessuale svolta in piena autonomia dalla polizia giudiziaria viene poi garantita dalla capacità di acquisire e sviluppare una profonda conoscenza delle diverse realtà criminali che solo gli apparati di polizia possono possedere.

L'acquisizione della *notitia criminis* costituisce, sotto il profilo logico-istituzionale, una naturale estrinsecazione dell'attività di polizia anche in considerazione del carattere dinamico della stessa, che richiede una costante ed organizzata presenza sul territorio

tradizionalmente assicurata dalle Forze di polizia.

In tale prospettiva, per dare ordine al sistema complessivo di sicurezza, appare altresì fondamentale recuperare il criterio della territorialità delle competenze del pubblico ministero, favorendo la sinergie tra le procure anche attraverso la già prevista azione di coordinamento ad opera della Direzione nazionale antimafia sul fronte del contrasto al crimine organizzato.

Urge Maurer, direttore del dipartimento anti criminalità organizzata del BKA (*Bundeskriminalamt*), ha sostenuto qualche tempo fa che «in Italia il monopolio delle informazioni è decisamente nelle mani della giustizia e il segreto istruttorio impedisce che le informazioni arrivino rapidamente alla Polizia. (...) nel Belpaese i procuratori hanno il quadro complessivo delle indagini mentre la polizia può contare solo su note parziali. Il rapporto tra polizia e giustizia in Germania è meno teso, meno complicato che in Italia»; «in Europa - ha aggiunto Maurer - i sistemi giudiziari non sono omogenei, questo rende la cooperazione internazionale estremamente laboriosa. Siamo decisamente più lenti di qualsiasi organizzazione criminale». Si tratta di considerazioni e valutazioni sulle quali dobbiamo riflettere.

Si è, quindi, ritenuto necessario riformulare alcune norme del codice di procedura penale in maniera da restituire alla polizia giudiziaria l'obbligo di ricercare la notizia di reato per darle una configurazione precisa con le risultanze delle opportune indagini, così da rimettere al pubblico ministero la valutazione sulla sua fondatezza.

La polizia giudiziaria deve essere in grado, tra le varie denunce, di portare avanti le indagini in modo da offrire al magistrato una notizia effettiva, concreta di reato.

Attualmente non è così: anzi, la «notizia» viene in un secondo momento; l'ipotesi di reato, che non è una notizia, evidentemente altera il ruolo del pubblico ministero che non risulta più quello del magistrato ma

quello di un commissario di Pubblica sicurezza, e per questo l'obbligatorietà diventa ancora più ingessata e al tempo stesso falsificata.

Per far sì che il magistrato sia al servizio del cittadino, c'è bisogno dunque di dare credibilità all'azione penale e quindi scegliere una via diversa: il codice attuale non basta.

Questo dunque è indispensabile, per restituire al pubblico ministero la sua caratteristica di magistrato inserito, come si dice correntemente, a pieno titolo nella cultura della giurisdizione, ed evitare che la polizia giudiziaria sia in qualche modo «sotto tutela» da parte del pubblico ministero

È ovvio che probabilmente saranno necessarie ulteriori modifiche, ma il disegno di legge configura con precisione le modifiche urgenti sopra indicate e quindi può sollecitare una discussione approfondita e congiunta in Parlamento.

L'articolo 1 modifica l'articolo 26 del codice di procedura penale sopprimendo il comma 1, che consentiva al pubblico ministero di portare innanzi anche indagini per le quali mancasse di competenza, nella certezza della assenza di conseguenze. Nella stessa ottica, e con ovvio riferimento a tutte le norme introdotte o modificate, si è soppresso al comma 2 l'inciso «per materia», cosicché anche le violazioni della competenza per territorio (quando non vi siano conseguenze ulteriori) sono sanzionate con la possibilità di valutazione delle dichiarazioni rese in istruttoria solo nella udienza preliminare o per le contestazioni.

L'articolo 2 modifica l'articolo 27 con l'aggiunta dell'inciso «in caso di assoluta urgenza», per ribadire che le limitazioni della libertà personale devono avvenire solo ad opera del giudice competente, salvi quei casi nei quali sussista l'assoluta urgenza di provvedere.

L'articolo 3 modifica il comma 1 dell'articolo 50 specificando che la richiesta di rinvio a giudizio che il pubblico ministero ritenga di formulare a compimento delle inda-

gini deve essere relativa ad una accusa non generica e che trovi fondamento nei risultati delle indagini svolte ai sensi dell'articolo 358, comma 2, e ciò con riferimento anche alle indagini doverosamente svolte in favore dell'imputato.

L'articolo 4 modifica l'articolo 56 del codice di procedura penale, sopprimendo, in particolare, la parte che si riferisce («istituite presso») alle sezioni di polizia giudiziaria come ad una sorta di appendice della procura della Repubblica. In tal modo si tiene conto di quella che è la *ratio* e la lettera dell'articolo 109 della Costituzione che, sancendo che «l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria», non intendeva certamente sottoporre questa al pubblico ministero (e solo a questi) ma solo impedire intermediazioni tra l'autorità giudiziaria ed il settore delle forze dell'ordine istituzionalmente demandato alle indagini.

L'articolo 5 abroga gli articoli 58 e 59 del codice di procedura penale, che subordinano la polizia giudiziaria al solo pubblico ministero. La soppressione dei due articoli è del tutto coerente con quanto descritto ed argomentato nella prima parte della relazione.

L'articolo 6 modifica l'articolo 191 facendo derivare anche dalla violazione delle norme sulla competenza territoriale l'effetto della inutilizzabilità delle prove. Si è ritenuto di limitare tale conseguenza alla violazione della competenza territoriale escludendo la competenza per materia, poiché per questa il codice già detta norme del tutto autonome.

L'articolo 7 riformula l'articolo 327 chiarendo che il pubblico ministero assume la direzione delle indagini solo dopo che la notizia di reato e la conseguente relazione della polizia giudiziaria sulle indagini compiute sia stata rimessa al pubblico ministero competente.

L'articolo 8, a corollario di quanto previsto nell'articolo 6, qualifica meglio il potere-dovere della polizia giudiziaria relativamente alla notizia di reato ed al compimento delle relative indagini, qualificando anche la

notizia di reato in sé con la precisazione che la stessa è relativa ad una notizia che da subito appaia documentata.

L'articolo 9 abroga il comma 1 dell'articolo 335 nella parte in cui si attribuisce al pubblico ministero il potere di acquisire autonomamente la notizia di reato. È stato proprio questa possibilità a trasformare, nell'immaginario collettivo, il pubblico ministero da magistrato che deve vagliare la fondatezza delle notizie di reato corroborato dalle risultanze delle indagini, in un mero investigatore.

L'articolo 10 modifica l'articolo 347 precisando che la polizia giudiziaria, ricevuta la notizia di reato, trasmette immediato avviso al pubblico ministero ed ha un termine di sessanta giorni per il compimento delle indagini, trascorso il quale deve trasmettere gli atti al pubblico ministero per le sue valutazioni. Si è ritenuto di introdurre un termine abbastanza breve per non consentire una eccessiva durata delle indagini.

L'articolo 11 modifica l'articolo 358, introducendo, in maniera del tutto coerente con le altre modifiche che sopra si sono viste, l'obbligo del pubblico ministero di trasmettere alla polizia giudiziaria le notizie di reato di cui sia venuto a conoscenza.

L'articolo 12 modifica parzialmente il comma 2 dell'articolo 405 precisando che il termine per il rinvio a giudizio decorre da quando il nome dell'indagato sia venuto a conoscenza del pubblico ministero nelle forme di cui all'articolo 330.

L'articolo 13 modifica l'articolo 414 precisando che la richiesta di riapertura delle indagini deve avvenire solo in presenza della acquisizione di nuovi elementi di prova.

L'articolo 14 stabilisce che l'avviso di fine indagini vada notificato non solo all'indagato ma anche alla parte lesa, in modo che anche quest'ultima possa prendere visione ed estrarre copia degli atti e richiedere al pubblico ministero nuovi accertamenti. Si provvede in tal modo a colmare una lacuna del sistema attuale.

L'articolo 15 modifica l'articolo 425, innanzi tutto precisando, al comma 3, che il giudice pronunzia sentenza di non luogo a procedere anche quando la notizia di reato appaia infondata.

L'articolo 16 modifica integralmente il capo III del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sopprimendo tutte le disposizioni che delineavano, in violazione dell'articolo 109 della Costituzione, una polizia giudiziaria non solo a disposizione (ovviamente solo per le indagini) della autorità

giudiziaria ma subordinata e dipendente dal «solo» pubblico ministero, il quale era tratteggiato come unico responsabile anche della carriera di ogni singolo agente o funzionario della polizia giudiziaria. La modifica si è resa indispensabile sia per porre fine ad una evidente stortura, sia per rendere reali le modifiche apportate in ordine ai poteri della polizia giudiziaria in tema di indagini, giacché non avrebbe senso una autonomia indagatoria in un sistema di subordinazione gerarchica della polizia giudiziaria al pubblico ministero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 26 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è abrogato;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le dichiarazioni rese al giudice incompetente, se ripetibili, sono utilizzabili soltanto nell'udienza preliminare e per le contestazioni a norma degli articoli 500 e 503».

Art. 2.

1. L'articolo 27 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - (*Misure cautelari disposte dal giudice incompetente*). - 1. Le misure cautelari disposte, in caso di assoluta urgenza, dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321.

2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento».

Art. 3.

1. Nel titolo II del libro I della parte I del codice di procedura penale, all'articolo 50 è premesso il seguente:

«Art 49-bis. - (*Competenza del pubblico ministero*). - 1. La competenza del pubblico ministero è determinata dalla giurisdizione e dalla competenza assegnate al giudice presso

il quale esso è costituito. La violazione della disposizione di cui al primo periodo importa la nullità assoluta e non sanabile, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria in esecuzione di ordini da questo impartiti.

2. Il procuratore della Repubblica, nell'esercizio della sua competenza di pubblico ministero, può compiere direttamente atti di indagine esclusivamente nell'ambito della sua competenza territoriale; quando sia necessario compiere tali atti al di fuori di questo ambito, ma nell'ambito del medesimo distretto, egli, con l'autorizzazione del procuratore generale della Repubblica competente, può svolgerli anche fuori dell'ambito della sua competenza, delegandoli al procuratore della Repubblica competente ovvero compiendoli anche direttamente ma sempre con l'assistenza di questi; qualora tali atti debbano essere compiuti fuori dell'ambito territoriale del distretto, se ne richiede il compimento al procuratore della Repubblica competente tramite le rispettive procure generali della Repubblica».

2. All'articolo 50 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente

«1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione, presentando al giudice competente l'accusa con la richiesta di rinvio a giudizio per le relative imputazioni fondate sulle risultanze della attività di istruzione svolta ai sensi dell'articolo 358, comma 2».

Art. 4.

1. L'articolo 56 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 56. - (*Servizi e sezioni di polizia giudiziaria*). - 1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte:

a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge;

b) dalle sezioni di polizia giudiziaria;
c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato».

Art. 5.

1. Gli articoli 58 e 59 del codice di procedura penale sono abrogati.

Art. 6.

1. L'articolo 191 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 191. - (*Prove illegittimamente acquisite*). - 1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, ivi comprese quelle acquisite in violazione delle norme sulla competenza territoriale, non possono essere utilizzate, salvo quanto disposto dall'articolo 26, comma 2.

2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento».

Art. 7

1. L'articolo 327 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 327. - (*Direzione delle indagini preliminari*). - 1. Dopo la comunicazione della notizia di reato e le prime indagini svolte di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria, il pubblico ministero competente assume la direzione delle indagini».

Art. 8.

1. L'articolo 330 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 330. - (*Acquisizione delle notizie di reato*). - 1. La polizia giudiziaria prende notizia dei reati di propria iniziativa e riceve le

notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.

2. Il pubblico ministero che riceva notizia di un reato provvede ad iscriverla nel registro di cui all'articolo 335 e ne cura la immediata trasmissione alla polizia giudiziaria per le opportune indagini.

3. La notizia di reato è costituita da una informazione documentata ricevuta dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su di un fatto costituente reato.

4. Alla informazione di cui al comma 3 deve essere apposta data certa corrispondente al giorno del suo effettivo deposito nella segreteria del pubblico ministero cui per la prima volta essa è trasmessa».

Art. 9.

1. L'articolo 335 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 335. - (*Registro delle notizie di reato*). 1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero aggiorna immediatamente le iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.

3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono contestualmente comunicate ad opera del pubblico ministero in plico chiuso alla persona alla quale il reato è attribuito e al suo difensore ove questo risulti o al difensore di ufficio nominato, alla persona offesa e al difensore se nominato.

4. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico mi-

nistero può disporre, con decreto motivato, il ritardo della comunicazione di cui al comma 3 per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile».

Art. 10.

1. L'articolo 347 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 347. - (*Obbligo di riferire la notizia del reato*). - 1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria la trasmette al pubblico ministero senza ritardo e, ultimate le indagini e comunque non oltre sessanta giorni dalla acquisizione della notizia, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi fino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.

2. La polizia giudiziaria comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

3. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.

4. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta, con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.

5. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia».

Art. 11.

1. L'articolo 358 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 358. - (*Attività di indagine del pubblico ministero*). - 1. Il pubblico ministero, nel caso abbia ricevuto direttamente notizia di reato, la trasmette prontamente alla polizia giudiziaria perché adempia a quanto indicato nell'articolo 347.

2. Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini».

Art. 12.

1. All'articolo 405 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo quanto previsto dall'articolo 406, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è pervenuto alla sua conoscenza nelle forme di cui all'articolo 330. Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a)».

Art. 13.

1. L'articolo 414 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 414. - (*Riapertura delle indagini*). - 1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pub-

blico ministero motivata dalla acquisizione di nuovi elementi di prova che rendano necessarie nuove investigazioni.

2. Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell'articolo 335. Si applicano i commi 3 e 4 del medesimo articolo 335».

Art. 14.

1. L'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 415-*bis*. - (*Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari*). - 1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore, nonché alla parte offesa e al difensore di questa se nominato, avviso della conclusione delle indagini preliminari.

2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato e la parte offesa hanno facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposti ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi.

4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato o della parte offesa, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.

5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo e i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione».

Art. 15.

1. L'articolo 425 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 425. - (*Sentenza di non luogo a procedere*). - 1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere indicandone la causa nel dispositivo,

2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale.

3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio e quando la notizia di reato appaia infondata.

4. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537».

Art. 16.

1. Al capo III del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Composizione delle sezioni di polizia giudiziaria*). - 1. Presso ogni tribunale sono istituite sezioni di polizia giudiziaria coordinate di intesa tra il presidente della corte di appello ed il procuratore generale presso la stessa corte.

2. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

3. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell'attività di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi. Si osservano le disposizioni dell'articolo 8, in quanto applicabili.

4. Al personale indicato nel comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 10»;

b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (*Costituzione dell'organico delle sezioni*). - 1. L'organico delle sezioni di polizia giudiziaria è costituito da personale in numero eguale a quello in organico alla

data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Almeno due terzi dell'organico sono riservati ad ufficiali di polizia giudiziaria.

3. Entro il 15 gennaio di ogni biennio il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze, determina con decreto l'organico delle sezioni, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e sentiti il presidente della corte di appello ed il procuratore generale presso la stessa corte. Nel decreto è fissato, per ogni sezione, il contingente assegnato a ciascuna forza di polizia, tenuto conto dei rispettivi organici»;

c) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (*Ripianamento organico e posti vacanti*). - 1. Le amministrazioni rispettivamente interessate provvedono al ripianamento organico entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 6, comma 3.

2. Quando si deve provvedere alla copertura delle vacanze, l'elenco di queste è pubblicato senza ritardo sul bollettino dell'amministrazione interessata su richiesta del presidente della corte di appello e del procuratore generale presso la stessa corte.

3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2, l'amministrazione interessata provvede alla copertura entro novanta giorni dalla richiesta»;

d) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (*Assegnazione alle sezioni*). - 1. Gli interessati all'assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria presentano domanda all'amministrazione di appartenenza entro trenta giorni dalla pubblicazione delle vacanze indicando, se lo ritengono, tre sedi di preferenza.

2. Le domande, con il parere dell'ufficio o comando da cui dipendono gli interessati, sono trasmesse senza ritardo al presidente

della corte di appello ed al procuratore generale presso la stessa corte.

3. L'assegnazione è disposta senza ritardo con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza su parere congiunto del presidente della corte di appello e del procuratore generale presso la stessa corte, che acquisiscono anche il parere del presidente del tribunale e del procuratore della Repubblica interessati.

4. Non sono considerate le domande e le posizioni rispetto alle quali ricorrono divieti previsti da leggi o da regolamenti concernenti gli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza»;

e) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (*Coordinamento delle sezioni*). -
1. Il presidente del tribunale ed il procuratore della Repubblica dell'ufficio presso cui è istituita la sezione ne coordinano, di intesa tra di loro, l'attività in relazione alle richieste formulate dai singoli magistrati a norma dell'articolo 58 del codice.

2. Per ciascuna forza di polizia che compone la sezione, l'ufficiale di polizia giudiziaria più elevato in grado o con qualifica superiore è responsabile del personale appartenente alla propria amministrazione»;

f) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (*Stato giuridico e carriera del personale delle sezioni*). - 1. Lo stato giuridico e la carriera del personale delle sezioni sono disciplinati dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

2. Il personale delle sezioni è esonerato, quanto all'impiego, dai compiti e dagli obblighi derivanti dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza non inerenti alle funzioni di polizia giudiziaria, salvo che per casi eccezionali o per esigenze di istruzione e addestrative, previo parere del presidente del tribunale e del procuratore della Repubblica dell'ufficio presso il quale la sezione è istituita»;

g) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Trasferimenti del personale delle sezioni*). - 1. I trasferimenti del personale della sezione di polizia giudiziaria sono disposti dall'amministrazione di appartenenza su iniziativa dell'amministrazione stessa, previo nulla osta del presidente della corte di appello e del procuratore generale presso la stessa corte che acquisiscono il parere dei capi dell'ufficio circondariale presso il quale è istituita la sezione.

2. Qualora il trasferimento si renda necessario in relazione alla progressione in carriera, è sufficiente il tempestivo avviso ai capi degli uffici di cui al comma 1 da parte dell'amministrazione»;

h) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Servizi di polizia giudiziaria*). - 1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 56 del codice, sono servizi di polizia giudiziaria tutti gli uffici e le unità ai quali è affidato dalle rispettive amministrazioni o dagli organismi previsti dalla legge il compito di svolgere in via prioritaria e continuativa le funzioni indicate nell'articolo 55 del codice.

2. Entro il termine stabilito dalla legge, le amministrazioni o gli organismi dai quali dipendono i servizi indicati nel comma 1 comunicano al presidente della corte di appello, al procuratore generale presso la stessa corte e ai capi degli uffici circondariali il nome e il grado degli ufficiali che dirigono i servizi di polizia giudiziaria e specifici settori o articolazioni di questi.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 14, ogni variazione dell'elenco degli ufficiali indicati nel comma 2 deve essere comunicata senza ritardo»;

i) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Servizi operanti in ambito più vasto del circondario*). - 1. Quando i servizi di polizia giudiziaria sono costituiti per attività da svolgere in ambito territoriale più vasto del circondario, l'ufficiale preposto è re-

sponsabile verso il presidente della corte di appello ed il procuratore generale del distretto dove ha sede il servizio»;

l) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - (*Allontanamento dei dirigenti dei servizi*). - 1. Per allontanare anche provvisoriamente dalla sede o assegnare ad altri uffici i dirigenti dei servizi di polizia giudiziaria o di specifici settori o articolazioni di questi, le amministrazioni dalle quali essi dipendono devono ottenere il parere del presidente della corte di appello e del procuratore generale presso la stessa corte, nonché quello dei capi dell'ufficio circondariale»;

m) gli articoli 15, 17, 18 e 19 sono abrogati.

